



COMUNE DI SANGINETO

PROVINCIA DI COSENZA



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **32** Reg. Del.

Data: 07/07/2016

OGGETTO: CONCLUSIONE PROCEDIMENTO – ART. 2 L. 241/1990, MODIFICATO DALL'ART. 1 D.L. 5/2012 – L. 25/2012. ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI.

L'ANNO DUEMILASEDICHI, IL GIORNO SETTE, DEL MESE DI LUGLIO, ALLE ORE 16,45 - IN SANGINETO - NELLA SEDE COMUNALE, CONVOCATA CON APPOSITI AVVISI,

LA GIUNTA COMUNALE

si è riunita in presenza dei sigg:

N. ord.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE/ASSENTE
1	Avv. Michele GUARDIA	SINDACO	Presente
2	Sig.ra Maria Rosa MIDAGLIA	ASSESSORE	Presente
3	Sig. Armando GROSSO	ASSESSORE	Presente

Risultato che gli intervenuti son in numero legale, assume la presidenza il Sindaco **l'Avv. Michele GUARDIA**.

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale **Dott. Antonio MARINO**.

Su proposta del Sindaco-Presidente

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto "*Conclusioni procedimento – Art. 2 L. 241/1990, modificato dall'art. 1 D.L. 5/2012 – L. 25/2012. attribuzione poteri sostitutivi.*";

RITENUTA la proposta medesima ampiamente motivata, legittima e meritevole di approvazione;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito preventivamente il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. L.vo 267 del 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTAZIONE UNANIME

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, come approva, l'allegata proposta ad oggetto: "*Conclusioni procedimento – Art. 2 L. 241/1990, modificato dall'art. 1 D.L. 5/2012 – L. 25/2012. attribuzione poteri sostitutivi.*";
- 2) **DI COMUNICARE** l'adozione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione per i conseguenti adempimenti di competenza ai responsabili dei Settori Amministrativo, Finanziario e Tecnico-manutentivo;

Su proposta del Sindaco-Presidente, stante l'urgenza,

LA GIUNTA COMUNALE

Sulla proposta del Sindaco-Presidente **Avv. Michele GUARDIA** di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza;

Con votazione unanime,

DELIBERA

DI DICHIARARE *il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.*



COMUNE DI SANGINETO

PROVINCIA DI COSENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – ART. 2 L. 241/1990 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 D.L. 5/2012 – L. 35/2012.
----------------	--

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale

N. 32 del 07/07/2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

OGGETTO	ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – ART. 2 L. 241/1990 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 D.L. 5/2012 – L. 35/2012.
----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Il legislatore, al fine di tutelare il cittadino dall'inerzia e dai ritardi della Pubblica Amministrazione, ha previsto il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, ovvero, laddove le disposizioni di legge o di regolamento non prevedono un termine diverso, entro trenta giorni;
- L'art. 1 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha completamente innovato l'art. 2, comma 9, della L. 241/1990, introducendo tra l'altro, i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies, che espressamente recitano:
 - **9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.**
 - **9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e' pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.**
 - **9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.**
 - **9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**
 - **9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.**

VISTA la circolare n. 4 del 10.05.2012 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, registrata alla Corte dei Conti in data 3 luglio 2012, che reca chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 2 della L. 241/1990, come modificata dall'art. 1 del D.L. 9 febbraio 2012, N. 5;

RILEVATO che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le particolari che li disciplinano, come espressamente disposto dal comma 2 dell'art. 1 del citato D.L. 5/2012;

PRESO ATTO che il comma 9 dell'art. 1 della L. 241/1990, sopra riportato sanziona quelle condotte che integrano il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento sia nella valutazione della

performance, sia sotto l'aspetto disciplinare secondo le previsioni della L. 150/2009 (c.d. legge Brunetta);

CONSIDERATO, altresì, che la L. 190/2012 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione"* ed *"Anticorruzione"* in particolare per quanto attiene all'oggetto del presente atto:

- a) Impone ad ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge e dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art. 1, co. 9, lett. a);
- b) Assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lett. m) della Costituzione (art. 1, co 15);
- c) Impone ad ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lett d) nel sito web istituzionale (art. 1, co 28);
- d) Obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili, in ogni momento, agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente per ogni singola fase (art. 1, comma 30);

VISTO l'art. 97 del D. LGS. 18/08/2000, N. 267 che disciplina il ruolo e le funzioni dei Segretari Comunali e Provinciali, ed in particolare il comma 4 del medesimo articolo in virtù del quale *"il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività"*;

VISTO il piano Comunale della prevenzione della corruzione - Triennio 2015-2017 - approvato con deliberazione n. 21 adottata dalla Giunta Comunale nella seduta dell' 11.06.2015, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO, per quanto sopra esposto di individuare nel Segretario comunale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Settore e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto non determina maggiori oneri a carico del bilancio comunale e, **pertanto**, non necessita di parere di regolarità contabile;

VISTO il D.L/vo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTA la propria competenza;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Per le motivazioni di cui in premessa:

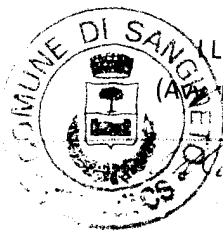
- 1) **DI INDIVIDUARE** nella persona del Segretario comunale la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis della L. 241/90;
- 2) **DI DARE ATTO** che, nel caso in cui il Responsabile del Servizio non rispetti i termini di conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al Segretario Comunale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento con la nomina di un Commissario ad acta che sarà individuato tra i responsabili di altro servizio di questo Comune, tenendo conto delle affinità presentate dal procedimento in questione con quelli trattati nei diversi settori. Spetterà al Responsabile di Servizio individuato dal Segretario comunale concludere il procedimento;
- 3) **DI DARE ATTO**, altresì, che nei confronti del responsabile del servizio e/o del procedimento ritenuti inadempienti sarà avviato apposito procedimento disciplinare ai sensi della normativa di legge e contrattuale vigente e della predetta inadempienza si terrà conto in sede di valutazione della performance;
- 4) **DI STABILIRE** che sarà informato il Sindaco affinché possa valutare l'opportunità di revocare l'incarico della posizione organizzativa se il soggetto al quale è imputabile il mancato rispetto del termine è il responsabile di un servizio;

- 5) **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento a tutti i dipendenti dell'Ente;
6) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Sangineto nell'apposita sezione "Albo Pretorio on-line"

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente atto,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.



SINDACO

(Aut. Michele GUARDIA)

[Handwritten signature]

PARERE DI REGOLARITA TECNICA

(art. 49 D. Lgs. 267/2000)

OGGETTO: ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – ART. 2 L. 241/1990 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 D.L. 5/2012 – L. 35/2012.

AREA AMMINISTRATIVA

Per quanto concerne la regolarità tecnica il sottoscritto Responsabile del servizio, in merito alla proposta in oggetto indicata, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Sangineto, 21/06/2016



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mario MIDAGLIA

[Handwritten signature]

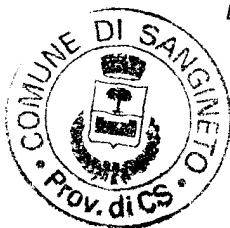
La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio MARINO

IL SINDACO
F.to Avv. Michele GUARDIA

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio
Sangineto, 07.07.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio MARINO



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera prot. N. 000 326 in data 8/7/16 ai signori Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sangineto, 8/7/16

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio MARINO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 7 luglio 2016

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co 4, D. Lgs. 267/2000)

☐

Sangineto, 7 luglio 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Antonio MARINO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO PER 15 (QUINDICI) GIORNI CONSECUTIVI A PARTIRE DAL 8/7/16 COL N. 466, COME PRESCRITTO DALL'ART. 124, CO 1, D. LGS 267/2000.

Dalla Sede Comunale, 8/7/16

IL RESPONSABILE ADDETTO
AL PROCEDIMENTO
Bice RUSSO

